

## **TI\_GERICHTE 11.2017.93 vom 21. November 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.93)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.93 du 21 novembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.93 del 21 novembre 2017

### **Regeste**

Certificato di esecutore testamentario: menzioni relative all'esistenza di opposizioni al rilascio o di contestazioni sulla validità del testamento

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nella fattispecie il certificato di esecutore testamentario non è ancora stato emanato, né è dato di sapere come esso sarà formulato. Il Pretore indica soltanto che il documento sarà rilasciato al passaggio in giudicato della propria sentenza. Dato però che si ignora quale sarà il contenuto dell'atto, non è possibile sapere nemmeno se sussista un reale contenzioso a proposito delle menzioni, cui la sentenza nemmeno allude. Certo, il primo giudice ricorda che "l'operato dell'avv. CO 1 (...) dovrà giocoforza limitarsi all'amministrazione conservativa del patrimonio relitto" (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Che un esecutore testamentario debba limitarsi per principio, ove il testamento sia contestato (o sia contestata la sua designazione a esecutore), a provvedimenti conservativi dell'eredità e a misure di amministrazione corrente è manifesto (DTF 91 II 181 in fondo). Un esecutore testamentario agisce, del resto, sotto propria responsabilità e il suo operato è suscettibile di ricorso (DTF 91 II 182 in alto). Se non che, tutto si continua a ignorare in concreto su quanto il Pretore menzionerà – o non menzionerà – nel futuro certificato. Questa Camera non ha modo dunque di statuire al riguardo.

#### **E. 3**

Si aggiunga che la decisione di condizionare il rilascio di un certificato di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sentenza previa circa le intenzioni dell'autorità adita non può essere condivisa. Chiamato a emanare un certificato di esecutore testamentario, il Pretore ha due possibilità: o reputa adempiute le premesse per il rilascio ed emette il documento (dandosi contestazione, mediante decisione motivata) oppure, non ravvisandone le condizioni, respinge l'istanza. La sua decisione sarà poi impugnabile con appello (o reclamo). Se rilascia il certificato, deciderà l'autorità di appello (o di reclamo), su richiesta del ricorrente, se concedere effetto sospensivo all'impugnazione e inibire gli effetti dell'attestato per la durata della causa. Il rilascio di un certificato di esecutore testamentario è equiparato infatti a una "decisione in materia di misure cautelari", per lo meno nel senso dell'art. 98 LTF (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 50 ad art. 517), sicché un appello non ha – come un reclamo – effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Posticipando invece l'emanazione del certificato di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sua previa dichiarazione d'intenti, il Pretore rende – senza esserne abilitato – l'appello (o il reclamo) provvisto di effetto sospensivo automatico. Ciò non è ammissibile.

#### **E. 4**

Nelle circostanze descritte la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore perché sciolga l'alternativa: o egli emana concretamente il certificato di esecutore testamentario provvisto di eventuali menzioni (dandosi il caso, con decisione motivata) oppure, non riscontrando gli estremi per il rilascio del certificato, respinge l'istanza. In esito al giudizio egli statuirà nuovamente anche sulle spese processuali e le ripetibili, ciò che rende senza oggetto la doglianza sollevata davanti a questa Camera da AP 1, il quale sostiene che in una procedura di volontaria giurisdizione le spese processuali rimangono a carico dell'istante, mentre un'indennità per ripetibili può essere riconosciuta solo su esplicita richiesta.

#### **E. 5**

Le particolarità della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare il notaio istante a presentare osservazioni su un ricorso in merito alla formulazione di un certificato di esecutore testamentario non ancora emesso. Dall'altro questa Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio (analogamente: sentenza del Tribunale federale 6B\_931/2015 del 21 luglio 2016, consid. 1.3 in fine con rinvio alla sentenza 6B\_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.

#### **E. 6**

Le singolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali. Quanto alle ripetibili chieste da AP 1, non se ne legittima l'attribuzione, il ricorrente chiedendo invano a questa Camera di giudicare sulla formulazione di un certificato di esecutore testamentario che ancora non esiste. Né la Camera è un'autorità di vigilanza abilitata a indicare previamente all'autorità di primo grado come statuire in un determinato caso ove tale autorità si sia limitata a una dichiarazione d'intenti. Nelle condizioni descritte conviene, in definitiva, soprassedere alla riscossione di costi e rinunciare all'assegnazione di indennità.

#### **E. 7**

L'emaneazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

#### **E. 8**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un ricorso in materia civile concernente il rilascio o il diniego di un certificato di esecutore testamentario può vertere solo sulla violazione di diritti costituzionali, indipendentemente dal valore litigioso, come un ricorso sussidiario in materia costituzionale ( Piller , op. cit., n. 50 in fine ad art. 517 CC). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.